

FIAB-PISA STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana e a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice civile e del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del terzo settore, d'ora innanzi abbreviato CTS), è costituita un'Associazione di promozione sociale denominata "FIAB PISA". L'associazione assumerà nella denominazione l'acronimo "APS" successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di promozione sociale.

L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

L'associazione ha sede in Pisa, via Giuseppe Garibaldi n. 33.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

E' data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

ARTICOLO 2 - Principi ispiratori, finalità e inquadramento giuridico

L'associazione ha durata illimitata e si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza. L'associazione persegue lo svolgimento senza scopo di lucro in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività specificate al successivo art. 3, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle

su
AR

persone aderenti agli enti associati. Il suo patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dall'art. 8 comma I CTS.

Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È fatto inoltre obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).

ARTICOLO 3 - Oggetto sociale

Nell'ambito delle attività generali di cui all'art. 5 CTS l'associazione si prefigge di svolgere in via principale le attività indicate nelle seguenti lettere di cui al comma 1 del medesimo decreto:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con attenzione speciale all'impatto della mobilità e del turismo;

Stu
LR

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,

ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, turistiche o ricreative

di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui al presente articolo;

Scopo primario dell'associazione è svolgere attività nel settore della

tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente nell'ambito delle politiche

per la mobilità sostenibile, promuovendo l'uso della bicicletta, proponendo e

concorrendo a realizzare provvedimenti per incentivare la mobilità ciclistica,

sviluppare la sicurezza stradale dei cosiddetti "utenti della strada vulnerabili"

(ciclisti e pedoni) e tutelare i loro diritti.

L'associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali alle attività di

interesse generale per il raggiungimento delle indicate finalità, ai sensi e

secondo le previsioni dell'art. 6 del Codice del terzo settore; l'individuazione di

tali attività è rimessa al direttivo dei soci.

L'associazione persegue gli obiettivi di:

a) valorizzare e tutelare l'ambiente urbano, extraurbano e naturale,

rendendolo più fruibile e vivibile, tutelando la salute e la sicurezza pubblica e

migliorando la qualità della vita;

b) ridurre la congestione del traffico urbano e quindi i livelli di inquinamento

atmosferico e acustico;



c) combattere il riscaldamento globale, diminuendo l'emissione di CO2 e favorendo il risparmio energetico.

ARTICOLO 3 BIS - Attività

L'associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, intende:

1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;

2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino e incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;

3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;

3bis) promuovere la più ampia intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il miglioramento del trasporto delle biciclette per ferrovia e su qualunque altro mezzo di pubblico trasporto;

4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;

5) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità

Stu

70

escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del

territorio e inoltre come occasione di socializzazione tra le persone;

organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti

o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta;

studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici;

promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;

6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici e organismi

privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre

strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti

precedenti;

7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale,

attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici,

produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per

favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza a un più vasto

pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

8) pubblicare una rivista e altre pubblicazioni periodiche e non, utili

per realizzare le finalità dell'associazione;

9) attuare alcuni servizi o agevolazioni ai propri soci, o a quelli di associazioni

collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;

ARTICOLO 3 TER - Sezioni

E' facoltà di FIAB Pisa istituire sezioni staccate, adottando a tal fine il

regolamento interno predisposto da FIAB ONLUS nazionale.

ARTICOLO 4 - Adesione. Diritti e doveri dei soci

Shu
SP

L'adesione è libera e volontaria, ed è aperta a tutti coloro che si propongono di perseguire le finalità di cui al precedente articolo, accettando i principi del presente Statuto.

L'associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'associazione medesima;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni;
- i soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabilite dall'art. 15 comma III CTS e dallo statuto; potranno esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al segretario o al presidente 15 giorni prima.

Stk

ZR

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno;
- a sostenere gli scopi e le finalità sociali nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

Il consiglio direttivo ha facoltà di nominare ogni anno fino a 5 soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione, con ammissione senza pagamento della quota sociale limitatamente all'anno in corso.

ARTICOLO 5 - Esclusione del socio

La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale (entro il 31 gennaio dell'anno successivo), per espulsione, per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.


La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'associazione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del consiglio direttivo di fronte alla successiva assemblea dei soci.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale



prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. E' riconosciuta la possibilità di riconoscere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

ARTICOLO 6 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente.

ARTICOLO 7 - L'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale annua, è l'organo sovrano dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno.

All'assemblea sono attribuite le competenze inderogabili di cui all'art. 25 CTS, ed in particolare

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Slk

ZQ

e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente; in via straordinaria

può essere richiesta dalla maggioranza del consiglio direttivo o dal 10% dei

soci. L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso

presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, con comunicazione sul sito

internet dell'associazione oppure tramite posta elettronica e con tutti gli altri

mezzi ritenuti idonei. L'assemblea è validamente costituita in prima

convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in

seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera a

maggioranza dei votanti. Ogni socio ha diritto a un solo voto ed è ammessa al

massimo una sola delega per socio.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso


da quello dell'associazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno

in apertura di assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed

emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni

singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che

venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni



conteggiate dal segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea.

Segretario dell'assemblea di norma è il segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'assemblea, su indicazione del presidente della stessa, procede a conferire l'incarico a un socio. Le riunioni dell'assemblea

vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal presidente e raccolte in un libro verbali dell'assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede e ogni socio può consultarlo.

Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite il sito internet dell'associazione stessa.

Il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere, che devono essere membri del consiglio direttivo, sono eletti dall'assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al consiglio direttivo stesso.

ARTICOLO 8 - Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è costituito da almeno cinque membri, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. Il consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il presidente, il vice-

SR
ZR

presidente, il segretario, il tesoriere e affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari. Non è possibile ricoprire la carica di presidente per più di due mandati consecutivi. Il presidente convoca il consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione in sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima oppure tramite posta elettronica. Il consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del presidente. Il consiglio direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione e amministrazione dell'associazione. E' sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

ARTICOLO 9 - Il presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il consiglio direttivo e convoca l'assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal vicepresidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del consiglio direttivo oppure altri soci. In caso di urgenza il presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del consiglio direttivo.

ARTICOLO 10 - Il segretario e il tesoriere

Sh
LR

Il segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del consiglio direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del consiglio direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal consiglio direttivo. Il tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 11 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

Stu
LQ

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio

finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di

promozione sociale.

ARTICOLO 12 - Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà

redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea

ordinaria annuale. Il bilancio deve restare depositato in copia presso la sede

dell'associazione durante i sette giorni che precedono l'assemblea e finché sia

approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è redatto in conformità al CTS e al codice civile.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale

avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali

statutariamente previste.

ARTICOLO 13 - Disposizioni finali

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate

dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. Lo scioglimento

dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole

di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea non potrà votare lo scioglimento se non esplicitamente indicato

nella convocazione della stessa.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma I CTS, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà in favore di altri ETS individuati dall'assemblea, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, come previsto dall'art. 9 del CTS.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal CTS e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, del codice civile.

Leonardo Rossi (Presidente Fiaab Pisa)
Silvio Mattioli (Tesoriere Fiaab Pisa)

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

09 AGO. 2022

Registrato

1740

SERIE III

IL FUNZIONARIO
Salvatore SCUTIFERO

Agenzia
Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

3 1740 09/08/2022

0,00 TZZ22L001740000VD
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi


0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TZZ



Verbale assemblea straordinaria dei soci di FIAB-Pisa - giovedì 28 luglio 2022

Il giorno 28 luglio 2022 alle ore 18.00, presso la sede di FIAB Pisa in via Garibaldi 33, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci di Fiab Pisa, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. *Adeguamento statuto ai fini dell'iscrizione di FIAB Pisa al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)*
2. *Varie ed eventuali*

Sono presenti 12 soci.

L'assemblea nomina Silvia Mazzini presidente dell'assemblea medesima e Carlo Carminati segretario, quest'ultimo è incaricato di redigere il verbale. La presidente legge l'ordine del giorno e dà inizio alla seduta.

1. Adeguamento statuto

Giacomo Lucente spiega il motivo della convocazione: adeguamento dello statuto di FIAB Pisa alle osservazioni presentate dall'ufficio del Comune di Pisa competente per la tenuta del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). Vengono espone le modifiche principali necessarie all'adeguamento.


Viene data lettura dello statuto con le modifiche necessarie ai sensi di legge. Lo statuto viene messo ai voti e approvato all'unanimità.

2-. **varie ed eventuali** - Non vengono proposte varie e eventuali.


La presidente dell'assemblea Silvia Mazzini



La presidente dell'associazione Leonora Rossi



Il segretario verbalizzante Carlo Carminati



Pisa, 28 luglio 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

09 AGO. 2022

Registrato 1740 SERIE III

IL FUNZIONARIO

Salvatore

agenzia entrate

Direzione Provinciale di Pisa

Ufficio Territoriale di Pisa

